

Danka Italia, Accordo Cigs 18/04/2001

MINISTERO DEL LAVORO DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

In data 18 aprile 2001, nella sede del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in Roma, Via Flavia 6, alla presenza della Dott.ssa Erminia Viggiani, del Dott. G. Timpanaro, del Dott. Ivano Merolli e della Dott.ssa. Monica Guglielmi si sono riunite, su convocazione del Ministero, effettuata ai sensi dell'articolo 4 comma 7 e 15 della Legge 223/91, le seguenti parti sociali

Danka Italia .S.p.A, in persona dei Signori Bruno Bottai, Dott. Emilio Toffetti, Dott.ssa Alessandra Ceccotti, assistita dall'Avv Antonio Caccamo e dal Dott Carlo Balzarini,

Confcommercio nella persona del Dott Claudio Catapano

Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori con delega delle OOSS Territoriali
Filcams CGIL in persona del Sig. Piero Marconi
Fisascat CISL in persona del Sig. Salvatore Falcone
Uiltucs UIL in persona del Sig. Antonio Vargiu

RSA/RSU di Danka Italia S p A nelle persone dei sigg ri Francesco Vignieri, Rosalmino Destro, Lorenzo Pestelli, Marika Baldacci, Massimo Magnan, Danilo Molaro

Le parti come sopra rappresentate allesito della trattativa, con la mediazione del Ministero del Lavoro, hanno raggiunto il seguente accordo. Premesso che

Danka Italia .S.p.A. fa parte di un gruppo internazionale di societa che fa capo alla Danka Business System PLC, con sede a St. Petersburg, in Florida (U.S.A).

Danka Italia S.p.A. opera nel settore delle macchine ed attrezzature per ufficio, in particolare nel trattamento dei documenti (fotocopiatrici, fax, stampanti e relativa assistenza tecnica e materiale di consumo), quale struttura commerciale indipendente, non legata ad alcun produttore di tali macchinari; Danka Italia S.p.A. ha la sede centrale in Novogro di Segrate, (Mi) e sedi periferiche a Bologna, Firenze, Roma e Torino, applica il contratto per dipendenti delle aziende del terziario, commercio e servizi e alla data del 1 aprile 2001. aveva un organico composto da n° 249 dipendenti, di cui 7 dirigenti,

Danka Italia S.p.A venuta a trovarsi in una gravissima situazione di crisi aziendale, con pesanti perdite di bilancio negli ultimi esercizi, che pu condizionare la stessa possibilit di sopravvivenza dell'azienda;

Danka Italia S.p.A ha predisposto un incisivo e profondo programma di risanamento, che nella sua complessa articolazione prevede un insieme di iniziative volte alla riorganizzazione delle attivite delle strutture organizzative dell'azienda, al recupero di efficienza, al riassetto della struttura patrimoniale e finanziaria della Societ all'abbattimento immediato degli elevati costi di gestione, anche di quelli relativi al personale;

nelle more della realizzazione ed esecuzione di detto piano di risanamento, si viene a determinare una situazione di esubero di personale che ha comportato l'avvio, in data 17 gennaio 2001, della procedura per il licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91 di n°48 dipendenti.

la fase sindacale di tale procedura si conclusa in data 12 marzo 2001 con un verbale di mancato accordo; gli approfondimenti intervenuti nel corso del negoziato, con la mediazione del Ministero del Lavoro, di cui anche al verbale d'incontro del 30 marzo 01, hanno consentito alle parti di raggiungere l'intesa complessiva sulle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di risanamento e quindi di definire il seguente complesso di interventi, finalizzati al riequilibrio della forza occupazionale, ed il conseguimento di livelli di efficienza adeguati alla sfida competitiva in atto.

Tanto premesso e ritenuto far parte del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue.

1 - Piano di risanamento

Le OO.SS.LL e le RSA/RSU prendono atto del piano di risanamento presentato dall'Azienda e, condividendone la necessita la congruit per l'uscita dalla crisi, concordano incontri al fine di verificare congiuntamente la situazione, monitorare l'andamento del mercato e la progressiva applicazione e realizzazione delle attivite previste dal piano e dei conseguenti riflessi occupazionali. Il piano di risanamento aziendale, approvato per quanto di competenza dal Gruppo Internazionale, prevede il riequilibrio fra costi e

ricavi, con misure di carattere finanziario e con interventi sulla struttura organizzativa aziendale.

a) Sul piano finanziario la delicata situazione in cui versa il Gruppo Internazionale riduce le possibilità di interventi radicali: la ristrutturazione del debito nei confronti della Casa Madre, attraverso modalità che verranno definite in sede di prossima approvazione del bilancio dell'anno fiscale 2000-2001, chiuso al 31 marzo scorso, consentirà di attenuare i deleteri effetti di oneri finanziari oggi particolarmente gravosi.

b) Anche in considerazione delle indicazioni della Casa Madre, il rigoroso controllo di tutti i costi richiede un approfondito riesame di tutti i processi aziendali, per individuare ogni forma di risparmio che permetta di liberare risorse economiche, compresi i costi d'affitto delle sedi periferiche.

c) Sul piano organizzativo, l'Azienda deve adeguare i propri costi ai margini consentiti dal mercato. Conseguentemente:

verranno centralizzate a livello europeo le attività di gestione dei magazzini e delle spedizioni. Ci comporteremo con la concentrazione presso la sede di Novogro delle attività di gestione degli ordini prodotti e dei contratti di servizio tecnico per tutte le filiali, ottenendo il controllo economico sulle singole transazioni;

verrà razionalizzata la rete commerciale, con il progressivo abbandono del mercato analogico ed una più decisa presenza nell'area del digitale, secondo le precise disposizioni impartite dalla Casa Madre; verranno altresì implementate le sinergie con le altre Società controllate da Danka Italia S.p.A.;

verrà profondamente riorganizzata l'intera Assistenza Tecnica (sia di sede che di filiale) riducendo complessivamente il numero di tecnici distribuiti sul territorio;

centralizzazione del reparto Work Controller che da semplice punto di raccolta e di smistamento delle richieste telefoniche di assistenza tecnica ai tecnici, si trasformerà presso la sede di Novogro, in un Call Center ad alto grado di specializzazione in grado di fornire immediatamente assistenza tecnica con il supporto dell'help desk digitale;

il personale amministrativo di filiale verrà adeguato, nel numero, ai ridotti volumi di attività conseguenti sia alla già avvenuta perdita di competitività che alle nuove prossime modalità organizzative.

Le parti, consapevoli delle gravi difficoltà economiche in cui versa l'Azienda, si sono date reciprocamente atto che la realizzazione dello stesso piano di risanamento potrà consentire il rilancio dell'Azienda stessa.

2 - Strumenti per la gestione del personale esuberante.

Le parti, allo scopo di attenuare i riflessi sociali del piano di risanamento aziendale, convengono i seguenti strumenti per la gestione non traumatica del personale in esubero:

Ricorso all'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni, per crisi aziendale.

a) Le parti hanno concordato sullopportunità di richiedere alle competenti Autorità l'ammissione di Danka Italia S.p.A. ai benefici del trattamento di CIG straordinaria per crisi aziendale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 223/91 e sue successive modificazioni ed integrazioni, essendo possibile dare corso ad un programma, attuabile nell'arco di 12 mesi, che consentirà di risolvere con la necessaria gradualità i problemi occupazionali che si pongono in relazione alla crisi.

b) Le parti, d'atto che la Danka Italia S.p.A. versa in una grave situazione di crisi aziendale e che l'attuazione del piano di risanamento predisposto comporta l'oggettiva temporanea impossibilità di ricevere la prestazione di lavoro di 50 dipendenti, concordano per la sospensione temporanea totale dei rapporti di lavoro e delle connesse obbligazioni di detto personale.

c) A partire dal 2 maggio 2001 un numero massimo di 50 lavoratori (compresi Quadri), distribuiti sull'intero territorio nazionale ed iscritti nei libri matricola di Novogro di Segrate (Milano), Bologna, Firenze, Roma e Torino, verranno sospesi dal lavoro a 0 ore settimanali e la Danka Italia S.p.A. presenterà quanto prima alle competenti Autorità

domanda di ammissione alla CIG Straordinaria per crisi aziendale per la durata di 12 mesi.

d) Il personale da sospendere verrà individuato in base a criteri tecnico-organizzativi, principalmente, ma non tassativamente, fondati:

sulla soppressione / riduzione di attività

sulla riorganizzazione delle zone di attività

per i tecnici, inoltre, sulla competenza sui diversi modelli di macchine.

Il criterio tecnico organizzativo viene integrato in via sussidiaria dai carichi di famiglia e dell'anzianità aziendale come previsto dall'articolo 5 della Legge 223/91.

e) Le parti riconoscono che la scarsa funzionalità del personale e la notevole dispersione sul territorio italiano escludono per il primo trimestre la possibilità di effettuare la rotazione del personale sospeso dal lavoro.

Nel corso del primo incontro di verifica di cui al successivo punto 6, le parti valuteranno/ l'evoluzione della situazione.

f) La procedura ex artt. 4 e 24 della legge 223/91, di cui in premessa, limitata alla collocazione in mobilità fino ad un massimo di 15 lavoratori, individuati secondo il criterio finalizzato al conseguimento dei requisiti pensionistici. In caso di richiesta di collocazione volontaria di mobilità l'azienda si riserva di valutarne le conseguenze tecnico organizzative.

A ciascun lavoratore collocato in mobilità verrà riconosciuto, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, un

incentivo al esodo, in misura pari a 6 (sei) mensilità del trattamento mensile iniziale di mobilità dello stesso spettante in base alle norme di legge. Detto importo verrà corrisposto a seguito della sottoscrizione di verbale di conciliazione avanti l'apposita commissione, ai sensi degli artt. 410 e sgg. C.P.C. Le parti concordano, ex art.8, comma 4 del D.L. n.148/1993, convertito con modificazioni nella Legge n.236/93 che la collocazione in mobilità possa avvenire oltre i 120 giorni previsti dalla legge e comunque non oltre il 31 ottobre 2001.

3 - Riequilibrio degli Organici

Le parti concordano che, al termine del previsto periodo di CIGS e con la scrupolosa ed attenta realizzazione del piano di risanamento, il problema occupazionale avrà trovato soluzione in quanto il riequilibrio della forza occupazionale ed il conseguimento di livelli di efficienza adeguati alla sfida competitiva in atto saranno ottenuti mediante gli strumenti e le iniziative valutate e condivise dalle parti stesse. In particolare:

- a) la società attiverà il blocco del turn over per tutta la durata del presente accordo. Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di dimissionari, l'Azienda dichiara di privilegiare il rientro in servizio del personale sospeso, avente caratteristiche professionali equivalenti od equiparabili, e di non necessitare di un breve e non oneroso addestramento specifico, e senza alcun aggravio di costo, ad eccezione di quanto previsto da norme di legge e/o di contratto;
- b) l'Azienda, ferma restando la volontarietà da parte dei lavoratori, valuterà compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time;
- c) allo scopo di concorrere al superamento dei problemi di carattere occupazionale e di favorire opportunità di ricollocazione interna ed esterna, le parti si attiveranno congiuntamente nei confronti degli enti preposti (quali Regioni, Enti Bilaterali) per la predisposizione di interventi formativi e di percorsi di qualificazione/riqualificazione professionale con cui procedere alle stesse ed alle eventuali stipulazioni di specifici accordi.

4 - Utilizzo dei dipendenti sospesi in CIGS

Le parti si danno atto della possibilità di richiamare occasionalmente in servizio il personale sospeso dal lavoro, ove sia richiesto da contingenti necessità aziendali in sede di attuazione del programma di riorganizzazione aziendale, senza aggravio di costo, salvo quanto previsto da norme di legge e/o di contratto, sempre che sussistano le condizioni tecniche e organizzative. I lavoratori saranno avvisati con almeno 48 ore di anticipo.

L'Azienda potrà disporre il rientro temporaneo in servizio dei lavoratori sospesi dal lavoro per:
sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (maternità, servizio militare, lunghe degenze per malattia);
creazione di nuove possibili figure professionali nell'ambito dei nuovi assetti aziendali;
copertura di posizioni che si rendessero disponibili presso le filiali.

Il rientro dei lavoratori avverrà nel limite del loro possibile utilizzo, secondo il livello di inquadramento, e della loro professionalità senza alcun aggravio di costo per l'Azienda, salvo quanto previsto dalle norme di legge e/o di contratto.

5 --Anticipazione

Danka Italia S.p.A., nelle more della emanazione del decreto da parte degli Organi competenti, anticiperà alle normali scadenze di paga al personale sospeso, come prestito a titolo gratuito, eventualmente a rivalersi sul TFR, un importo mensile di valore corrispondente al trattamento economico di CIGS spettante. Tale anticipazione verrà erogata fino all'approvazione dell'istanza di concessione della CIGS, e comunque per il periodo maggio/settembre 01.

L'Azienda, anticipando gli importi di cui sopra per conto dell'INPS, si rivolgerà all'Istituto erogatore in base a quanto previsto dal decreto di concessione della CIGS.

La mancata firma della dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, richiesta dall'INPS per il pagamento della CIGS, comporterà immediata sospensione di qualsiasi erogazione in corso da parte dell'Azienda, a qualunque titolo prevista, e la segnalazione ai competenti organi ispettivi.

6 - Relazioni Sindacali

In coerenza con il sistema di relazioni sindacali, le parti si impegnano ad incontrarsi per un primo approfondimento dell'attuazione del piano di risanamento dopo 3 (tre) mesi dalla decorrenza della CIGS e comunque entro il 30 settembre 01. In tale incontro le parti esamineranno la situazione determinata dalle sospensioni dal lavoro, con particolare riguardo alla possibilità di realizzare parziali rotazioni e allo stato dell'iter burocratico della domanda di concessione ai fini dell'eventuale proroga dell'anticipazione aziendale del trattamento economico di CIGS.

Le OO.SS. convengono sull'esigenza prioritaria di garantire il raggiungimento ed il mantenimento degli indispensabili livelli di efficienza aziendale e di riduzione dei costi del personale e si impegnano a non sostenere iniziative individuali difformi dallo spirito e dalla lettera del presente accordo.

L'Azienda conferma la propria disponibilità a fornire tempestivamente alle OO.SS. dati e informazioni che

consentano di monitorare landamento del mercato e del piano di risanamento, secondo modalitche verranno definite fra le parti.

7 Adempimenti

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che con la firma del presente accordo sono state esperite le procedure di consultazione sindacale previste dalla vigente normativa, in quanto applicabile, in particolare quelle di cui allarticolo 5 della legge 164/75 come integrato dallarticolo i della legge 223/91 e successive integrazioni e modificazioni coscome modificate dal Decreto del Presidente della Repubblica n.21 8/2000.

In particolare le OO.SS. LL. nazionali dichiarano di avere specifica delega da parte delle rispettive OO.SS territoriali, competenti, ad esperire la procedura di cui alla vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto

DANKA ITALIA S.p.A.FILCAMS - CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS - UIL
RSA/RSU

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO

Addi, 18 aprile 2001,

Tra

Danka Italia S.p.A, in persona dei Signori Bruno Bottai, Dott. Emilio Toffetti, Dott.ssa Alessandra Ceccotti, assistita dallAvv. Antonio Caccamo e dal Dott. Carlo Balzarini,

Nonché

OO.SS. Nazionali dei Lavoratori:
Filcams CGIL in persona del Sig. Piero Marconi
Fisascat CISL in persona del Sig. Salvatore Falcone
Uiltucs UTL in persona del Sig. Antonio Vargiu

RSA/RSU di Danka Italia S.p.A.

Si conviene che nel caso in cui la Danka Italia S.p.A. non venga ammessa al beneficio della CIGS da parte delle competenti Autorit le parti si incontreranno immediatamente (entro 7 giorni dalla comunicazione di diniego della CIGS) per un comune esame dei conseguenti problemi occupazionali e per ricercare ad essi idonea soluzione. In particolare le parti esamineranno i seguenti aspetti:

la spettativa non retribuita dei lavoratori sospesi;
i tempi della procedura di mobilit
la quantitdellesubero;
gli incentivi economici.

Letto, confermato e sottoscritto

DANKA ITALIA S.P.A
FILCAMS - CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL
RSA/RSU